



ORDINANZA n.53 del 19.05.2020

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E CHIUSURA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI FINO AL 6 GIUGNO 2020 DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

il DPCM del 04.03.2020 con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

il DPCM n. 8 del 08.03.2020 inerente le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, con il quale si è inteso estendere le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale con effetto fino al 3 aprile 2020;

il D.P.C.M 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n°6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

il D.P.C.M. 1 aprile 2020, dove si prorogano le misure di contenimento e la quarantena fino al 13 aprile e cioè quelle misure contenute nei suindicati decreti sul contenimento e diffondersi del virus Covid-19,

il D.P.C.M. 10 aprile 2020, dove si prorogano, tra l'altro, alcune delle misure di contenimento e di quarantena fino al 03 maggio, tra cui è prevista anche la proroga della sospensione dell'attività didattica;

il D.P.C.M. 26 aprile 2020, dove è confermata la proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di attività formativa a distanza;

il D.P.C.M. 17.05.2020, dove è ulteriormente confermata la proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di attività formativa a distanza;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTE altresì le ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11.03.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come una pandemia;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia si ritiene che persistono le condizioni per la proroga della sospensione delle attività didattiche

VISTO l' art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qualità di Autorità sanitaria locale,

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata,

l'ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche nonché della chiusura degli Uffici amministrativi fino al 06 giugno 2020 delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale con lo svolgimento delle attività formative a distanza così come previsto dalla normativa vigente in materia.

TRASMETTE

Il presente atto:

all'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;

NOTIFICA

alla Direzione didattica 1 Circolo;

alla Direzione didattica 2 Circolo;

Alla Scuola Secondaria 1° grado Fresa Pascoli;

Al Liceo Statale Galizia succursale di Nocera Superiore;

all'Ufficio scolastico provinciale di Salerno

al locale Comando Carabinieri

al Comando Polizia locale

al Responsabile Area Sociale

al Responsabile Area tecnica

Ai messi per la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Nocera Superiore

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione

Il Sindaco può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.


Al Sindaco
avv. Giovanni Maria Cuofano